

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva;

rilevato come il dettato normativo di cui all'art.9 Legge 386/90, come successivamente modificato, preveda, quale presupposto per la segnalazione del nominativo del traente ai fini dell'iscrizione al C.A.I., il mancato pagamento dell'assegno, in tutto o in parte, come constatato a seguito di protesto ovvero per atto equivalente;

che l'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni con conseguente divieto, della durata di sei mesi, per qualsiasi istituto di credito ovvero ufficio postale di stipulare nuove convenzioni d'assegno con il traente nonché di pagare assegni emessi dallo stesso;

che, peraltro, nel caso di specie, il presupposto normativo di cui sopra non si è verificato:

che, infatti, l'assegno bancario n°0639880176, emesso all'ordine della ██████████, risulta essere stato richiamato, come risultante dalla conforme dicitura sul frontespizio dell'assegno stesso, prima che ne fosse stata ufficialmente constatata l'impagabilità per difetto di provvista;

che, pertanto, illegittimamente la banca trattaria, Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Pomezia, ha proceduto alla segnalazione dell'impagato all'Archivio CAI tenuto dalla Banca d'Italia, ravvisandosi in ciò il *fumus boni iuris* della pretesa azionata;

che, altresì, in conseguenza dell'inserimento della società ricorrente nel suddetto archivio risulta attivata la revoca di sistema a carico della ██████████, come confermato dalla comunicazione della Banca Popolare di Crotone, filiale di Borgia allegata agli atti;

ritenuto che, per effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, e relativa impossibilità ad accedere al credito presso qualsiasi istituto bancario od ufficio postale, risulta gravemente compromessa la normale esplicazione dell'attività economica della ricorrente costituendo, per l'operatore commerciale, uno strumento essenziale il ricorso all'emissione degli assegni quale mezzo di pagamento;



che, inoltre e più gravemente, l'ingiustificata iniziativa del M.P.S. ha determinato, nel contesto commerciale in cui l'azienda opera, un indubbio discredito e sfiducia nella solvibilità della ricorrente stessa;

ravvisato in ciò la sussistenza del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c.;

che, pertanto, merita adesione la richiesta di tutela mercè l'ordine alla resistente di richiedere, a revoca della precedente segnalazione, la cancellazione del nominativo della ricorrente dall'Archivio C.A.I.;

ritenuto, invece, come la concorrente istanza non possa avere accoglimento se non limitatamente all'ordine di notificare il presente provvedimento all'organo prefettizio al quale saranno demandate tutte le valutazioni conseguenti;

P.T.M.

ordina a Monte dei Paschi di Siena agenzia di Pomezia Via del Mare 67 di richiedere immediatamente alla Banca d'Italia la cancellazione del nominativo della [REDACTED] [REDACTED], dall'Archivio C.A.I.;

ordina alla suddetta resistente di provvedere all'immediata notifica del presente provvedimento al Prefetto di Roma per le valutazioni relative;

fissa il termine di g.g. 30 per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

VELLETRI 22-10-03

IL GIUDICE



TRIBUNALE CIVILE
depositato

22 OTT. 2003

CANCELLIERE
M. Margherita Gentini

FATTO AVVISO IL 25 OTT. 2003